



Orlandi Fabozze Perillo associati

Avv. Fabio Orlandi
Avv. Andrea Fabozze
Avv. Carlo Perillo d'Albore

Roma, 8 marzo 2017

Avv. Giuseppe Maria Berruti
Avv. Michele Fei
Avv. Marilisa Valente
Avv. Elisa Patrizi
Avv. Ugo Potente
Dott.ssa Alessandra Sibutti

Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10
00187 – Roma

Via Pec:

protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: Segnalazione in nome e per conto del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Spettabile Autorità

formulo la presente, in nome e per conto del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, al fine di segnalare quanto segue.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo "Codice degli appalti e delle concessioni" (d.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50), con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 del Consiglio di codesta Ecc.ma Autorità, ai sensi dell'art. 31 del Codice, sono state adottate le c.d. "Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». L'Ente da me patrocinato, avendo avuto modo di verificare i contenuti di tale documento, intende con la

Corso Vittorio Emanuele II 326 — 00186 Roma

Tel. 0680660217 r.a. Fax 0680660479

Email segreteria@ofpassociati.it - sito web www.ofpassociati.it

presente portare all'attenzione dell'ANAC le seguenti criticità, al fine di agevolare un'auspicata rettifica ed integrazione dei contenuti.

Un primo profilo critico è stato rilevato all'interno del paragrafo 4, che disciplina i requisiti di professionalità richiesti al RUP per gli appalti e le concessioni e di lavori; tale disposizione prevede al sotto-paragrafo 4.1 una serie di requisiti professionali di carattere generale (come, ad esempio, la specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento e l'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento) che deve possedere il soggetto da nominare come RUP, precisando che lo stesso può essere, alternativamente, un dipendente della S.A., ovvero un esterno, anche libero professionista in possesso di adeguata esperienza. Benché tale disposizione non crei particolari problemi di interpretazione, la sua lettura in combinato disposto con quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2 appare eccessivamente ed ingiustamente limitativa del novero dei professionisti abilitati a svolgere la funzione di RUP, per le ragioni che seguono.

Invero, tale sotto-paragrafo, le Linee guida si preoccupano di stabilire i requisiti minimi di professionalità di cui devono godere i soggetti aspiranti alla funzione di RUP, differenziandoli in base alle diverse soglie economiche di valore del contratto da affidare. Per la soglia più bassa (ossia per gli appalti e le concessioni di lavori di importi inferiori ad Euro 1.000.000,00), di cui alla lettera a) del sotto-paragrafo in commento, è previsto, quale requisito minimo, il diploma rilasciato da istituto superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale in possesso di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Su tale previsione non vi sono osservazioni da portare all'attenzione dell'Autorità, posto che l'utilizzo dell'avverbio "almeno" rende evidente che il possesso di qualsiasi diploma o titolo di studi di livello superiore a quello richiesto, consente al soggetto che ne sia in possesso di ambire alle funzioni di RUP.

A diverse conclusioni deve invece giungersi con riguardo alle lettere b) e c) del sotto-paragrafo in questione; infatti, entrambe le disposizioni citate, nel richiedere rispettivamente il possesso di una laurea triennale (lett. b), ovvero Magistrale e/o specialistica (lett. c), con abilitazione all'esercizio della professione, dettano un elenco (a contenuto esaustivo, a quanto pare) di corsi di laurea considerati idonei alla funzione, dal

quale rimane sorprendentemente escluso quello in scienze biologiche, e conseguentemente qualsiasi biologo iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine Nazionale assistito in questa sede dal sottoscritto.

Tale mancanza appare oltremodo lesiva della categoria professionale in questione, ove si consideri che in applicazione del previgente Codice non era inusuale che un biologo abilitato all'esercizio della professione, svolgesse le funzioni di RUP per l'affidamento di lavori, ovviamente quando il contratto da affidare fosse inerente alle competenze proprie di tale professionista; a ciò si aggiunga che vi sono biologi, anche all'interno dei ruoli di vari Ministeri, altamente specializzati in materie strettamente inerenti le procedure di evidenza pubblica di interesse nazionale e sovranazionale (si pensi su tutti ai biologi ad indirizzo ecologico-ambientale), i quali si vedrebbero ingiustamente estromessi dal novero dei soggetti abilitati alla funzione di RUP, con evidente danno alla propria professionalità e soprattutto al buon andamento dell'attività amministrativa.

Ad opinione dello scrivente, tuttavia, il mancato inserimento dei laureati in scienze biologiche all'interno dell'elenco in questione costituisce una mera dimenticanza verificatasi in sede di stesura delle Linee guida in esame; tale conclusione pare avvalorata dalla circostanza che impropriamente nell'elenco compaiono i laureati in scienze naturali, che probabilmente sono stati erroneamente assimilati ai laureati in scienze biologiche.

Tuttavia, va precisato che i laureati in scienze naturali difficilmente potrebbero ricoprire il ruolo di Responsabile unico del Procedimento, essendo arduo immaginare che il loro ambito professionale possa essere coinvolto o comunque connesso ad una procedura di gara; ciò, a differenza di quanto può dirsi con riguardo al laureato in scienze biologiche abilitato all'esercizio della professione, il quale ha più di una competenza riconosciuta per legge in ambiti connessi all'espletamento delle procedure di gara, come, ad esempio, per le valutazioni di incidenza o di impatto ambientale.

Sotto diverso profilo, l'inserimento dei laureati in scienze naturali costituisce sicuramente un refuso, in quanto, nessuna abilitazione o iscrizione ad Albi è a loro richiesta ai fini dell'esercizio della specifica professione, mentre proprio l'abilitazione all'esercizio della relativa professione e l'iscrizione all'Albo sono posti (in particolare dalla lettera c del paragrafo 4.2) come requisiti da possedere per la nomina a RUP nelle procedure per l'affidamento e la concessione di lavori inerenti a contratti di valore superiore ad Euro

1.000.000,00 nonché per quelli di valore superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

Sotto diverso profilo vi è un'altra conseguenza problematica che deriva dall'applicazione delle disposizioni richiamate; invero, come noto, ai sensi del comma 2 dell'art. 111 del nuovo Codice, il “*direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento*”; ebbene l'esclusione dei biologi professionisti dall'elenco dei soggetti idonei alla funzione di RUP, imposta dal paragrafo 4.2 delle Linee guida sopra analizzate, comporta come ulteriore conseguenza pregiudizievole per la categoria di vedersi sottratta anche la possibilità di svolgere le funzioni di Direzione dell'esecuzione del contratto e dunque, per la Stazione appaltante, di servirsi della specifica professionalità del biologo nell'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Tanto premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, come sopra rappresentato e domiciliato, mio tramite,

CHIEDE

A codesta Ecc.ma Autorità Nazionale Anticorruzione di intervenire sul contenuto delle Linee guida n.3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, rettificando l'elenco contenuto nella lettera b) del paragrafo 4.2 (e richiamata nella lettera successiva c), provvedendo ad inserire il laureati in scienze biologiche, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo, nel novero dei soggetti idonei alla funzione di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, nonché, per l'effetto, di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Distinti Saluti.

Avv. Andrea Falzone